

Trenta proposte di lettura

A CURA DI AULONA AGO, ANTONELLA BETTONI, RONALD CAR, DUCGIO CHIAPELLO, NINFA CONTIGIANI, LUIGI LACCHÈ, CARLOTTA LATINI, PAOLO MARCHETTI, GIUSEPPE MECCA, ISABELLA ROSONI, LUCA SCUCCIMARRA, MONICA STRONATI

Démocratie et Révolution. Cent manifestes de 1789 à nos jours

Sous la direction de Stéphane Courtois,
Jean-Pierre Deschodt, Yolène Dilas-
Rocherieux

La Roche-sur-Yon/Paris, Presses
Universitaires de l'Ics/Les Éditions du
Cerf, 2012, pp. XXX, 1195
ISBN 9782204098014, Euro 42

Nel corso degli ultimi decenni, diversi sono stati i contributi storiografici specificamente centrati sul peculiare «regime di storicità» caratteristico del nuovo mondo della politica post-rivoluzionaria. Tra questi, un ruolo di primo piano è stato assunto, come è noto, dalla «semantica della temporalità» di Reinhart Koselleck come paradigma storico-concettuale specificamente orientato all'indagine della forte tensione futurizzante sviluppata dal moderno vocabolario della politica in

coincidenza con la cesura epocale di fine Settecento. Questo nuovo e dinamico rapporto con la temporalità storica trova però, a ben vedere, un'espressione altrettanto esplicita nelle peculiari modalità di organizzazione del discorso politico che dominano il tumultuoso divenire delle società occidentali a partire dalla cesura dell'Ottantanove, se è vero che proprio a partire da quella soglia epocale vediamo imporsi una nuova tipologia di testo che proprio nella programmatica apertura al futuro sembra trovare la sua dimensione più caratterizzante: il *manifesto* come «testo fondatore». Obiettivo dell'imponente raccolta curata da S. Courtois, J.-P. Deschodt e Y. Dilas-Rocherieux per la collana *Cerf Politique – Démocratie ou totalitarisme* è appunto quello di ricostruire la vicenda

evolutiva di questo peculiare strumento di riflessione e mobilitazione collettiva, attingendo ad un ampio e diversificato corpus di testi che dalle grandi *Dichiarazioni dei diritti* di epoca rivoluzionaria – qui magistralmente introdotte da Lucien Jaume – giunge sino ai documenti pubblici che nel corso degli ultimi decenni hanno richiamato l'attenzione sui nuovi problemi delle società contemporanee: l'ambiente, le nuove tecnologie, il governo della vita, i diritti delle minoranze. A legare tra loro testi anche molto diversi l'uno dall'altro è la comune funzione di «indicatori» del mutamento storico: perché – «che si chiamino manifesto, carta, dichiarazione, indirizzo, istruzione, *arrêté*, catechismo, appello, programma, rapporto o semplicemente discorso» – «tutti questi testi sono

accomunati dal fatto di voler rendere conto di una situazione in movimento, in crisi o in fase di rottura, di identificarsi e di differenziarsi attraverso un corpus teorico e/o dottrinario specifico, di sigillare un inizio o un nuovo inizio a partire dalle esperienze economiche, politiche e sociali di un paese, o, all'inverso, fissandosi su un'ipotetica pagina bianca» (*Introduction*, p. IV). Come puntualizzano i curatori del volume, leggere la vicenda politico-ideologica delle società contemporanee in questa peculiare prospettiva significa perciò anche confrontarsi con i cruciali dilemmi fondativi di una forma politico-istituzionale da sempre alla ricerca «di un improbabile equilibrio tra due aspirazioni contraddittorie»: da un lato, «il desiderio dell'insieme della nazione di beneficiare di un regime sufficientemente stabile e forte per assicurare l'ordine interno, la tranquillità e la sicurezza indispensabile alla vita economica e sociale»; dall'altro, la volontà di una parte di essa «di intervenire negli affari dello Stato», di tenerlo sotto controllo per giocare un ruolo radicale sul palcoscenico della storia, di fissargli un orizzonte evolutivo. Un complesso contesto esperienziale, questo, che trova la sua più efficace espressione proprio nel problematico rapporto che, da due secoli a questa parte, lega le due parole chiave della poli-

tica contemporanea: *democrazia e rivoluzione*.

L.S.

*Giudici e giuristi.
Il problema del diritto
giurisprudenziale fra Otto e
Novecento*

Numero Monografico dei Quaderni
fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, n. 40

Milano, Giuffrè, 2011, Tomi due, pp.
1166
ISBN 8814157626, Euro 120

Il nuovo numero dei Quaderni Fiorentini, la rivista del Centro Studi per la Storia della cultura giuridica moderna di Firenze, festeggia il suo quarantesimo compleanno con due tomi, più di mille pagine, dedicati al diritto giurisprudenziale. Nella *Pagina introduttiva* Pietro Costa precisa, a scanso di equivoci, che l'obiettivo era studiare la giurisprudenza così come è stata pensata dalla dottrina e, viceversa, la dottrina come è stata recepita dai giudici.

Sono raccolti i saggi di Heinz Mohnhaupt, Víctor Tau Anzoátegui, António Manuel Hespanha, Marta Lorente Sariñena, Hans-Peter Haferkamp, Stefan Geyer, Pio Caroni, Michele Luminati, Carlos Miguel Herrera, Olivier Jouanjan, Marco Sabbioneti, Dolores Freda, Michael Lobban, Victor Saucedo, Michele Pifferi, Massimo Meccarelli, Alberto Spinosa, Giovanni Cazzetta, Monica Stronati, Orazio Abbamonte.

Il taglio storico-compara-

tistico presenta uno spaccato di diverse esperienze giuridiche: dal diritto argentino, all'elvetico, all'italiano, al tedesco, ai paesi di common law e, ancora, all'esperienza giuridica francese con contributi dedicati a Génys, a Saleilles e a Maurice Hauriou nonché a quella spagnola. Tra gli orizzonti problematici in cui il volume si trova a navigare ci sono i rapporti tra giudiziario, legislativo e dottrina; il ruolo dell'interpretazione-applicazione nel sistema normativo; le soluzioni possibili ai contrasti tra giustizia formale e giustizia sostanziale; il ruolo del diritto giurisprudenziale nell'età della codificazione.

G.M.

B

Elisabetta BIANCHI RIVA
*L'avvocato non difenda cause
ingiuste.
Ricerche sulla deontologia
forense in età medievale e
moderna.*

Parte Prima: Il Medioevo

Milano, Giuffrè, 2012, pp. 284
ISBN 8814173753, Euro 30

Un esempio di come la prospettiva storico-giuridica possa contribuire ad una maggiore consapevolezza critica dei dilemmi del nostro presente è questo libro dedicato alle regole relative alla funzione dell'avvocato in età medievale.

Il divieto di difendere cause ingiuste è il principio che caratterizza l'*habitus* dell'avvocatura tra Evo medio e moderno. Questa regola è elaborata inizialmente in seno al dibattito sull'obbligo di giuramento professionale imposto all'avvocato. La legislazione regia (*Liber augustalis* di Federico II, *ordonnances* di Francia e *Ley de las siete partidas*) e gli statuti municipali ripropongono il contenuto dell'obbligo giustiniano per rafforzarlo e garantirsi un controllo sul ceto forense. Con il tempo, però, il nostro divieto diventa una regola autonoma stante la generalizzata inosservanza del giuramento, mentre la scienza giuridica incardina il dibattito sul significato di *iusta causa*.

A seguire sono esplicitate le relazioni del divieto con altre regole (divieto di allegare *ius iniquum*, rapporti con la parte, abbandono della difesa), ma ciò non impedisce all'autrice di evidenziare che il principio di 'non difendere cause ingiuste' raramente è osservato, insomma è rimesso esclusivamente alla coscienza dell'avvocato.

Opportunamente Raffaella Bianchi Riva dedica un intero capitolo (il quarto e ultimo) a *La regola deontologica tra diritto e teologia*. In questo caso è ripercorso, con dovizia, il pensiero di Tommaso d'Aquino e i principi elaborati nelle opere per confessori del tardo diritto comune.

G.M.

Luigi BLANCO (a cura di)
Dottrine e istituzioni in Occidente

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 256
ISBN 9788815234032, Euro 20

Sulla copertina di questo volume scorgiamo l'immagine de *Il vecchio filosofo seduto sul globo terrestre. Il melanconico*, opera del 1596 di Jacob de Gheijn. Osservandola non possiamo non pensare a Pierangelo Schiera e alla sua "melanconia dottrinaria". Luigi Blanco ci dice che i saggi qui raccolti non formano un tipico "Scritti in onore di", anche se tutto ci parla di Piero Schiera, del suo lavoro, delle sue idee, delle sue imprese culturali, della sua ininterrotta vivacità intellettuale. Maestro di "dottrine e istituzioni", Schiera ha praticato una storiografia sempre innovativa, capace di aprire squarci, di provocare, di segnalare questioni del futuro sino alle ultime ricerche che lo hanno portato verso la "misura" dell'ordine e lo straordinario ampliamento globalizzante della *governance*.

Il volume raccoglie contributi su temi cari a Schiera: per esempio la dimensione costituzionale della città medievale (Dilcher), lo Stato moderno (Blanco), la polizia (Stolleis), la monarchia costituzionale (Manca), futurismo e fascismo (Cioli). Ma è chiaramente impossibile dare conto dell'ampiezza degli interessi che Schiera – come osserva il curatore Blanco – ha coltiva-

to nell'arco di un quarantennio di operosità scientifica. La lunga durata, l'originalità di concezione del termine "dottrine", la dimensione produttiva dell'ideologia, l'investimento istituzionale nelle pratiche e nelle forme di convivenza civile dell'uomo occidentale attraverso l'incrocio tra obbedienza e partecipazione, la costante attenzione per una vera cura della comparazione e dell'interdisciplinarietà, sono soltanto alcune delle direttrici del magistero di Schiera. Questo bel volume – composto da amici e allievi – non poteva non essere pubblicato che nella collana dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, il suo Istituto.

L.L.

Stefano BORSACCHI, Gian
Savino PENE VIDARI (a cura di)
Avvocati che fecero l'Italia

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 840
ISBN 9788815237941, Euro 60

Il volume si inserisce nella collana di Storia dell'avvocatura in Italia, pubblicata da Il Mulino e promossa dal Consiglio Nazionale Forense. Esso è stato concepito, all'interno delle celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia, per ricordare tutti quegli avvocati, attivi nella professione in quegli anni, che generosamente diedero il loro contributo per "fare l'Italia".

Alcuni di essi presero parte alle guerre di liberazione, altri

furono promotori di iniziative politiche, molti furono impegnati nella difesa dei diritti civili, numerosi furono eletti al nuovo Parlamento italiano partecipando attivamente a creare il diritto del neonato Regno, infine molti ricoprirono ruoli importanti nei primi governi italiani. Tutti offrono a noi, oggi, testimonianza del forte impegno civile comune alla categoria in quel frangente storico.

L'intento dell'opera è far emergere l'apporto fondamentale dato dagli avvocati al processo di unificazione italiana prima e dopo il 1861. Gli avvocati "schedati" sono più di cento e sono ripartiti in base all'area geografica di appartenenza. Fra i nomi si ritrovano personalità note del Risorgimento italiano e figure di statisti che nonostante l'impegno politico continuarono a svolgere l'attività forense, ma soprattutto esponenti dell'avvocatura meno conosciuti che nelle loro province concorsero a diffondere la cultura dell'Italia unita.

Il volume assolve al compito che la Commissione per la Storia dell'avvocatura in Italia si era prefissa e dona al lettore il ritratto inatteso di avvocati risorgimentali che tanta parte ebbero nel costruire lo Stato unitario.

A.B.

C

Sabino CASSESE

L'Italia: una società senza Stato?

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 111
ISBN 9788815233783, Euro 10

La collana "Voci" edita da Il Mulino affronta uno dei cliché che affliggono la storiografia: "l'Italia non è uno Stato". Sebbene lo ritenga opportuno, l'A. non intende fare una storia critica della letteratura sulla debolezza statale italiana, né ostinarsi a cercare ciò che non può esserci (per esempio la *Deutsche Redlichkeit*) adottando a paradigma modelli assoluti ed eterni di Stato.

Il libro, ricco di documentazione legislativa, agilmente esamina «direttamente la realtà dello Stato italiano, nel suo percorso storico, per indagarne non tanto la natura quanto la forza, e, nello stesso tempo, i fattori della sua debole complessione». La complessione è la "costituzione" — forte quella fisica del manzoniano Renzo tanto da vincere il male, la peste che aveva preso — debole quella dello Stato italiano. Ingente fu la sequela di leggi per imporre l'ordine, si crearono politici ed economisti ma non amministratori né l'unificazione amministrativa. Il basso livello di statalità, la «natura corporativa dell'organizzazione statale» hanno reso l'azione pubblica incapace

di tutelare gli interessi collettivi, e mentre prosperavano formalismo e clientelismo, facevano difetto coesione e integrazione.

Leggendo la puntuale disamina dei caratteri costanti e dei tratti contingenti si scoprono interessanti analogie con le fragilità dell'Europa: il debole processo di costituzionalizzazione o l'opera di unificazione economica che anticipa e condiziona lo *State building*. I primi governi unitari si preoccuparono anzitutto della creazione di un mercato ma fallirono l'integrazione economica del Sud dove la società dominava ma era una società senza legami associativi.

M.S.

Aurelian CRAIUTU

*A Virtue for Courageous Minds.
Moderation in French Political
Thought, 1748-1830*

Princeton, Princeton University Press,
2012, pp. 338
ISBN 9780691146768, Euro 44,90

Aurelian Craiutu è un autorevole studioso delle culture liberali che hanno segnato il pensiero politico tra XVIII e XIX secolo: i liberali del "gruppo di Coppet", i dottrinari, Tocqueville. Questo bel volume riprende e sviluppa argomenti e questioni riconducibili a quei percorsi intellettuali, ma in una chiave ulteriore che diventa il vero e proprio tema. La moderazione nel pensiero politico francese è, come recita il titolo, una

virtù per menti coraggiose. Craiutu chiude il suo lavoro con un originale decalogo sulla moderazione, risultato delle sue riflessioni sul tema. Il suo è certamente un elogio della moderazione, ma un elogio non ideologico, bensì fondato su precisi argomenti.

La virtù della moderazione per il legislatore è il punto di partenza nell'opera di Montesquieu che recupera e rivalorizza i concetti e le virtù antiche per fondare un'idea moderna, costitutiva, del governo moderato. Eppure la Francia di fine secolo prenderà la strada di una delle più grandi pagine del radicalismo politico attraverso una Rivoluzione che, in una certa fase, vorrà ricreare il mondo degli uomini sulla terra. Ma, nello stesso tempo, il legato montesquieuiano non va perduto grazie anche alla riflessione di Necker, Madame de Staël, Benjamin Constant. Come si può conciliare la Rivoluzione (cioè il mondo nuovo) con valori e principi che hanno una preminente dimensione costituzionale? Il governo rappresentativo, la complessa architettura costituzionale che intreccia i poteri anziché separarli, il ruolo del "potere neutro" come "potere moderatore", la limitazione della sovranità, cioè del potere sociale, per garantire davvero le libertà (degli antichi e dei moderni) sono alcuni dei congegni istituzionali per realizzare

un governo moderato, liberale e moderno.

Rimettere al centro la categoria euristica della moderazione – spesso confusa con un conservatorismo reazionario o con un eclettismo sterile – significa coglierne la complessità, la vocazione costituzionale, il pluralismo e il bilanciamento di poteri, valori ed interessi.

L.L.

D

Angela De BENEDICTIS, Irene FOSI, Luca MANNORI (a cura di)
Nazioni d'Italia.

Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento

Roma, Viella, 2012, pp. 298
ISBN 9788883347238, Euro 30

Quasi in maliziosa coincidenza con i festeggiamenti per il centocinquantenario dell'unità d'Italia, i curatori presentano i risultati di un incontro di studio dedicato ad un tema "rivale": le identità politiche, le appartenenze territoriali, i processi di *state building*, o perfino quelli di *nation building* alternativi al Risorgimento. L'esame delle unità politiche sviluppatesi nel periodo precedente agli sconvolgimenti introdotti dalle armate Napoleoniche e di quelle della Restaurazione ripercorre tutta la penisola: dal variegato nord (sabaudo,

lombardo, veneto o friulano) alla Sicilia, senza trascurare le esperienze tardo-comunali come Bologna o Genova. Ne emerge una varietà di situazioni, di legami identitari più o meno radicati in un territorio o in una istanza di potere centralizzato. Da un lato si segnala il nesso già chiaramente delineato tra Stato, nazione e costituzione nel Regno delle due Sicilie, come dimostrano i moti napoletani del 1820-1821 analizzati da Maria Sofia Corciolo. Dall'altro lato, le identità frammentate, i territori "disintegrati" dell'entroterra della Repubblica Veneziana o del Friuli, raccontati rispettivamente da Claudio Povolo e Laura Casella. A loro tutte si contrappose il modello risorgimentale italiano che – come sottolinea Luca Mannori – non si presentava affatto più "realistico" degli altri. Eppure si dimostrò capace di monopolizzare l'appellativo di Nazione (evidenziando questo diritto – per riprendere l'acuta annotazione lessicale di Andrea Romano – con l'uso esclusivo della iniziale maiuscola, relegando alla minuscola le "nazioni preunitarie").

R.C.

Erika DIEMOZ

A morte il tiranno. Anarchia e violenza da Crispi a Mussolini

Torino, Einaudi, 2011, pp. 377
ISBN 9788806206918, Euro 32

Il volume intende dare ri-

sposta a due interrogativi. Il primo si sviluppa attorno alla questione se gli attentati anarchici abbiano contribuito ad alimentare in Italia una cultura dell'illegalità già presente. Il secondo ruota intorno al come e quanto la risposta dello Stato ad essi abbia o meno rafforzato la legittimità e stabilità delle sue istituzioni.

L'autrice descrive gli attentati anarchici che hanno avuto luogo in Italia tra la fine degli anni '70 dell'Ottocento e il periodo fascista, ricostruendone la cronaca, analizzando, quando possibile, la personalità e il *background* degli autori e mettendo in evidenza come la ricorrente teoria del complotto sia stata spesso avanzata senza essere realmente supportata dai fatti. Tratteggia la risposta repressiva dello Stato che consistette nell'adottare misure di contrasto, inasprire le indagini, aumentare il numero di incarcerazioni e attuare campagne stampa dirette a mobilitare l'opinione pubblica contro gli anarchici. Gli attentatori emergono dalle lettere, dalle confessioni e dagli scritti che hanno lasciato. Il volume accompagna il lettore in un percorso che va dai primi attentatori isolati – che hanno forse contribuito a rafforzare il movimento anarchico più grazie alle descrizioni di essi fatte dalla stampa che ad un loro ruolo effettivo all'interno di esso – a quelli inseriti nella rete dell'anarchismo internazionale. La figura dell'a-

narchico viene ricostruita anche attraverso le parole dell'antropologia criminale lombrosiana e dell'alienistica che «impregnò ... di sé ... comunicazione giornalistica e ... narrativa popolare».

Il punto di vista scelto e dichiarato dall'autrice è quello del conflitto fra gli apparati del giovane Stato italiano non ancora del tutto coesi e il movimento anarchico italiano nella fase del suo apogeo.

Il lavoro di ricostruzione storica è pregevole, tuttavia è stato trascurato un elemento che dal nostro limitato punto di osservazione ci sembra importante data la natura del tema trattato: il riferimento puntuale alla normativa adottata dal Parlamento liberale prima e da quello fascista poi per reprimere la violenza politica.

A.B.

F

Silvia FALCONIERI

La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 328
ISBN 9788815146397, Euro 25

Nel ricostruire il ruolo che i giuristi di epoca fascista ebbero nella costruzione della diversità dell'ebreo e nella definizione giuridica del concetto di razza, l'A. ridimensiona (con una certa parte di storiografia) l'influenza delle leggi

razziali tedesche sulle nostre (p. 43) a partire da un'essenziale punto di discontinuità che fu la scelta (politico legislativa) di privare della cittadinanza gli ebrei italiani. Essi furono, in una certa continuità con la politica legislativa coloniale dell'Italia liberale, considerati «cittadini italiani di razza ebraica», al pari dei cittadini egei, poi libici ecc. Nell'aggiungersi ai vari *status* di sudditanza che caratterizzarono la condizione giuridica degli indigeni delle nostre colonie a cavallo tra i il XIX e il XX secolo (in base alla condizione etnica dei soggetti), la considerazione del fattore razziale (in aperta rottura con quello liberale della "diversità di grado di civiltà e cultura") fu duplicemente influente. Sotto il profilo dell'appartenenza allo Stato, la diversità di *status* (metropolitano v/ coloniale ed ebraico) servì a giustificare la costruzione di una gerarchia nel godimento di certi diritti pubblici, privati, politici (pp. 226 ss.) in conseguenza del dibattito sulla valenza costituzionale della «disuguaglianza razziale di origine» che poteva essere iscritta tra i principi fondamentali dell'ordinamento italiano (pp. 131 ss.); sotto il profilo delle misure penali dirette a tutelare l'integrità e la sanità della stirpe il fattore razziale si inserisce dentro la politica generale della difesa della razza 'italica' (p. 45 e pp. 204 ss.).

I due capitoli centrali del

volume colgono e approfondiscono le ragioni – di ordine metodologico, chiarisce l'A. – dell'interesse dello strumento 'rivista giuridica' come luogo principe dell'elaborazione del discorso giuridico sull'esclusione razziale (p. 103). «La rivista si era offerta come lo strumento più snello e agile attraverso il quale dar corpo alla "dogmatica nuova" ed era apparsa come il mezzo privilegiato per conferire dignità scientifica a quegli specialismi che, come ad esempio il diritto corporativo, aspiravano a costituire i nuovi rami del "diritto fascista". Il tentativo disperato di attribuire legittimità al nuovo *corpus* normativo razziale passò, dunque, attraverso il più tradizionale degli strumenti di comunicazione scientifica della prima metà del XIX secolo» (pp. 155-156) e ciò avvenne nella strumentalizzazione sistematica dei contributi multidisciplinari che segnarono le riviste quale loro tratto distintivo. Si trattava di «una concezione che affondava le proprie radici nella cultura giuridica della seconda metà del secolo precedente che [...] aveva fatto della stampa periodica uno strumento di costruzione e legittimazione dei nuovi specialisti» (pp. 104-106) ma allo stesso tempo, per le nuove riviste organiche, quale «Il diritto razzista» di S.M. Cutelli, all'affermazione dello specialismo disciplinare si accostava la consumazione della definitiva rottura con la

'egualitaria' tradizione giuridica liberale (p. 108).

Nel merito del discorso giuridico fascista sulla costruzione della diversità razziale italiana «un forte e significativo indice dell'ingresso dei discorsi antropologico e biologico relativi alla nozione di razza in ambito giuridico fu il progressivo rafforzamento del criterio dello *ius sanguinis* nella definizione dell'appartenenza delle popolazioni d'oltremare allo Stato italiano» (p. 46). L'A. parla giustamente di «rafforzamento» perché, in effetti, il modello della cittadinanza per discendenza, quindi di sangue, era quello del Codice civile del 1865 e quello esplicitamente valorizzato dalla politica legislativa sull'emigrazione e nell'età giolittiana, mentre in ambito penale la dottrina giuridica italiana aveva giustificato proprio con la difesa del sangue l'autonomia della fattispecie del parricidio nei vari codici sino al codice Zanardelli.

Tuttavia la "disparità di grado di civiltà" che aveva fondato la categoria della "sudditanza" rispetto alla cittadinanza piena (metropolitana) per il diritto liberale, nella giurisprudenza e dottrina fascista divenne lentamente 'differenza di razza' con la nuova centralità dell'elemento genetico e di sangue, etnico insomma (p. 71). Ciò anche sulla scia della dottrina coloniale francese che aveva individuato la superiorità del sangue france-

se su quello indigeno del meticcio, benché oltralpe l'argomento servì per l'attribuzione dello statuto del cittadino al meticcio (p. 86). In Italia la discussione si incentrò sulla opportunità delle unioni miste «in connessione con il problema della legittimazione dei figli nati dall'unione di suddita e cittadino». Fu per prima la giurisprudenza italiana a segnalare la «disuguaglianza di razza» come impedimento per il matrimonio, poi la dottrina cominciò a segnalare le lacune legislative ed infine il RDL 1728/38 recante i *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* incluse il divieto perentorio di matrimonio tra cittadino italiano di razza ariana e persona di altra razza (pp. 66 ss.), evidentemente anche con l'ebreo, la cui definizione legislativa aveva visto proprio la razza come uno dei criteri identificativi (p. 100). Dal 1939, poi, in Germania come in Italia, seppur in linea con la definizione di razza delle scienze naturali (antropologia, biologia) il diritto volle darsi una propria definizione di razza, perché le altre avrebbero dovuto fungere da ausilio alla scienza dello Stato, non estendere oltre modo il loro campo influenzando l'interprete o lo statista (p. 99). «Attraverso la predisposizione di specifiche strategie discorsive, ai materiali provenienti dal mondo extra-giuridico veniva impressa un'organizzazione nuova, un ordine tale da ren-

G

Stefania GIALDRONI
*East India Company. Una storia
 giuridica (1600-1708)*

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 350
 ISBN 9788815146380, Euro 27

Il volume, dalla prosa piacevole, si propone, come afferma la stessa autrice nell'Introduzione, di colmare una lacuna e di verificare due luoghi comuni. La lacuna consiste nella mancanza di studi storico-giuridici concernenti la East India Company. I luoghi comuni da sottoporre a verifica riguardano la «presunta limitazione di responsabilità dei membri della EIC» e il «preteso carattere democratico della sua organizzazione». Da questa dichiarazione di intenti all'apparenza circoscritta nasce un volume di notevole ricchezza.

L'autrice avvia la sua indagine analizzando le ricostruzioni storiografiche concernenti la EIC effettuate nell'Ottocento e nel Novecento da studiosi inglesi e indiani e sottolinea che mentre i primi hanno costantemente posto l'enfasi sul ruolo centrale giocato dalla Compagnia inglese in India, i secondi sembrano generalmente ignorarlo.

Narra poi l'accidentato percorso seguito dagli Inglesi agli inizi del 1600 per fondare la Compagnia, descrivendo le prime basi coloniali, le lotte con portoghesi e olandesi

derli funzionali alla creazione di proposizioni dotate di una solidità e persuasività che consentisse loro di essere accolte dal settore disciplinare in cui aspiravano a esser legittimate» (p. 102). Così negli anni Quaranta il dibattito da un lato si preoccupò della disuguaglianza razziale come principio generale dell'ordinamento e quindi come principio agente in forza dell'analogia in caso di lacuna legislativa (p. 133) all'interno del più ampio dibattito che dagli anni Trenta vedeva una nuova generazione di giuspubblicisti tentare la revisione dei principi generali dell'ordinamento in attuazione dei progetti fascisti, per esempio considerando di valore costituzionale i provvedimenti sulla razza del '38 (p. 137), mentre dall'altro si vide l'intenzione dei giuspubblicisti e degli esperti di diritto coloniale di «provvedere a una sistematizzazione dei differenti *status* introdotti nell'ordinamento giuridico italiano nel corso degli anni Trenta» con il risultato dell'instaurazione di un «rapporto di osmosi» tra la politica antiebraica e la politica razziale coloniale. Il punto di partenza per tenere insieme l'esistenza dei vari *status* di cittadinanza era infatti indubbiamente il criterio razziale (pp. 214-215).

Pertanto, nelle riviste giuridiche italiane la qualificazione razziale e le sue connessioni furono trattate con estrema titubanza, quando non

addirittura respinte, con una scelta di silenzio che avrebbe potuto dire dell'estraneità del diritto razziale all'impianto civilistico italiano, sottolinea l'A. (pp. 171 ss. e p. 178). Una scelta, ci pare, per certi versi ancora più forte di quella che si operò nell'Italia liberale con la previsione 'giuridica' della questione sociale nello spazio della legislazione speciale, tutt'altro che capace di scalfire l'immutabilità del diritto civile perché del tutto politica e forse contingente. In quel contesto, comunque, così esemplare da far rompere il silenzio di molte riviste, fu la nota di Galante Garrone alla sentenza emessa dalla Corte di Torino nel maggio del '39 sulla causa Rosso/Artom, che sarebbe divenuta assai importante nel dibattito sulle modalità applicative della nuova legislazione razziale, a partire dalle questioni intorno alla declaratoria di appartenenza alla razza ebraica. Il magistrato cercò a tutti gli effetti di «arginare, nei limiti del possibile, un'infinitesima parte di quell'infamia» (p. 182) ribadendo l'inderogabilità delle disposizioni codicistiche, secondo un'agire che si sarebbe poi riconosciuto storiograficamente come 'teoria del freno'.

Un libro di sicuro interesse, oltretutto di scorrevole lettura.

N.C.

per accaparrarsi una fetta del mercato delle spezie prima e delle altre mercanzie orientali in seguito.

Opportunamente espone la disputa filosofico-giuridica sulla libertà dei mari che coinvolse giuristi e pensatori portoghesi, spagnoli, olandesi e inglesi, evidenziandone le implicazioni politiche.

Nella parte centrale del volume l'autrice ricostruisce la storia giuridica della *corporation* in Inghilterra partendo dalle prime forme di società commerciali medievali per giungere fino alle società dotate di personalità giuridica e di *limited liability*, fra le quali va collocata anche la EIC. L'analisi della questione della *limited liability*, afferma la storica del diritto, purtroppo per l'Inghilterra del 1600 non può essere compiuta sulle fonti, estremamente avare sul punto, è quindi condotta ripercorrendo le opinioni della storiografia giuridica.

Infine l'autrice analizza i meccanismi di funzionamento interno della Compagnia al fine di verificare la democrazia dei suoi processi decisionali e constata come l'applicazione del principio maggioritario, spesso considerato un indicatore di essa, non ne sia garanzia sufficiente.

Il volume senza dubbio raggiunge gli obiettivi prefissati e apre agli studiosi italiani uno spaccato su un settore di studi finora molto poco indagato.

A.B.

Chiara GIORGI
*L'Africa come carriera.
Funzioni e funzionari del
colonialismo italiano*

Roma, Carocci, 2012, pp. 222
ISBN 9788843061846, Euro 22

L'Africa come carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo italiano, aggiunge un importante tassello agli studi coloniali, mettendo in campo competenze interdisciplinari, collegando gli aspetti culturali, sociali, antropologici della nostra storia coloniale con gli aspetti istituzionali e amministrativi propri del governo coloniale.

Il volume ricostruisce le vicende di coloro che lavorarono e vissero nelle colonie italiane svolgendo l'attività di amministratori. Si tratta di una storia dell'amministrazione coloniale indagata dal basso, in cui i funzionari coloniali rivestono un ruolo decisivo sia rispetto ai molteplici compiti assolti in colonia, sia in relazione alla storia amministrativa nazionale.

Se è vero che il modello di dominio coloniale italiano è diverso e più rudimentale di quello britannico o francese – mancano, sottolinea l'Autrice, serbatoi di formazione come l'École Nationale de la France Outre-Mer e la tradizione universitaria del Civil Service, ma manca anche, a sostenere il loro operato, la secolare tradizione dell'impero – è anche vero che l'Italia aveva conosciuto appena qual-

che decina d'anni prima degli anni Ottanta dell'Ottocento una sua peculiare "civiltà". Penso a quel fenomeno che gli storici definiscono come piemontesizzazione e che fu, a ben guardare, un vero e proprio "esercizio della civilizzazione" ed ebbe risultati significativi soprattutto nella costruzione della moderna rete amministrativa del territorio italiano.

Giorgi analizza l'inizio della nostra vicenda coloniale, le belle speranze ma anche i dubbi e le ambiguità del colonialismo di età liberale. Circostanze ben rappresentate dal ministro degli Esteri Pasquale Stanislao Mancini (nel 1881 ministro del governo Depretis) che incarna uno degli esempi dell'ambiguità della politica coloniale italiana. Titolare della cattedra di "Diritto pubblico esterno e internazionale privato" all'Università di Torino (1850), creata appositamente per lui, poi presidente dell'Istituto di diritto internazionale a Ginevra (1873), Mancini era stato un ideologo dello Stato nazionale, acceso sostenitore del principio di nazionalità come fonte del diritto delle genti. È nota la fondamentale importanza del suo contributo alla codificazione italiana del 1865 e allo sviluppo, sul piano nazionale e internazionale, del sistema di diritto internazionale privato. Dopotutto, Mancini rappresenta appieno quella classe dirigente italiana di stampo

liberale che avrebbe cercato di estendere anche all'oltremare, sia pure con correttivi ed attenuazioni quanto alle garanzie costituzionali, il progetto della unificazione legislativa appena realizzato in Italia. Progetto che, come sappiamo, si interruppe nel primo decennio del Novecento, quando le leve dell'impresa coloniale passarono di mano e si spense la forza propulsiva del liberalismo italiano.

Sembrerebbe allora paradossale che l'impulso all'opera di conquista coloniale sia venuto proprio da chi aveva predicato, in cattedra e in Parlamento, il rispetto di tutte le nazionalità, da chi aveva difeso il diritto della nazione italiana di acquisire una propria indipendenza politica. Lo stesso diritto sarebbe dovuto spettare anche alle altre nazioni, comprese quelle che l'Italia intendeva colonizzare. Invece nelle sue parole la colonizzazione viene rappresentata come un obbligo di civiltà, perché debella la tratta degli schiavi, regola l'accesso alle bevande alcoliche da parte degli indigeni, garantisce i rapporti economici, tutela la vita e i beni dei commercianti europei, salvaguarda l'ordine pubblico, diffonde i benefici dell'istruzione, e infine educa gli indigeni al lavoro. Tutte queste argomentazioni che sono classiche del colonialismo europeo, tutti questi paternalismi etico-pedagogico, risultavano però deboli se applicati ai territori sulla costa del Mar

Rosso (Assab e Massaua) che l'Italia era interessata ad occupare. Da questo punto di vista, gli atti parlamentari relativi ai giorni nei quali si discuteva della missione nel Mar Rosso (26 giugno 1882, *Dibattito sulla colonia di Assab*) ci riportano le voci dell'Estrema (Parenzo), ma anche della Sinistra costituzionale (Ferdinando Martini, futuro governatore civile dell'Eritrea) che invitavano ai necessari *distinguo*: le popolazioni abissine non erano sicuramente "primitive", ma discendevano da antichi regni, «per sopraggiunta cristianissimi – diceva Martini –. Lasciate stare la civiltà, e dite le cose senza ipocrisia; dite che tutti gli stati d'Europa fanno una politica coloniale e che perciò la vogliamo fare anche noi [...]».

Eppure il territorio attraversato da Giorgi non è solo quello delle istituzioni coloniali, fatto di organizzazione, regolamenti, funzioni, ruoli, accentramenti e decentramenti – in una parola della burocrazia – ma anche quello degli uomini, dei loro vizi, delle loro debolezze, delle loro virtù (penso al capitolo che l'autrice dedica a Dante Odorizzi). Perché la politica, anche quella coloniale, è fatta da persone reali che sono capaci di dare colore al grigiore della burocrazia. Ecco allora il carrierismo, le furbizie, le autoassoluzioni, le rivalità, le invidie, le ambizioni e le meschinità; e certamente le pro-

fessionalità, le competenze, le eccellenze di quei funzionari che furono anche, direi soprattutto, studiosi (Conti Rossini, Pollera, Moreno, Cerulli, Mori, Filesi).

Questa attenzione alla prosopografia richiama altri lavori. Innanzi tutto quelli di Melis e di Tosatti sul funzionario del Ministero degli Esteri Luigi Pintor; poi quelli di Randinini su Ferdinando Martini; di Sòrgoni su Alberto Pollera; di Saraceno su Mariano d'Amelio, di Borruso su Massimo Borruso; di Dore e di Chelati Dirar su Giovanni Ellero; di Stella su Carlo Conti Rossini; di Zaccaria su Teobaldo Foschi. Nel testo, poi, alle figure dei Martini, Pollera, Odorizzi, Conti Rossini, Cerulli, Salvago Raggi, seguono quelle dei Graziani, De Lauro, Moreno, De Feo, De Vecchi, Balbo, in una trama che alterna i volti migliori e quelli peggiori del nostro colonialismo.

Se dovessimo trovare una linea che guida queste biografie, a volte solo accennate, a volte rese a tutto tondo, si potrebbe dire che la storia della nostra amministrazione coloniale, vista dalla parte dei protagonisti, ha conosciuto perlomeno 6 fasi: 1) i primi "amministratori dell'Africa" furono militari. Anzi, nel nostro primo colonialismo, il peso dei militari e dell'esercito nei processi decisionali e nell'amministrazione fu prevalente, come sottolinea efficacemente Nicola Labanca

(*In marcia verso Adua*). Il colonnello, poi generale, Oreste Baratieri fu governatore della Colonia dal 1892 al 1896. 2) La disfatta di Adua inaugurò la seconda fase dell'amministrazione coloniale. I dieci anni di Ferdinando Martini misero a punto una solida struttura amministrativa civile. In quel decennio i funzionari coloniali furono soprattutto civili, a volte con punte di eccellenza. 3) Quindi, negli anni Venti e Trenta assistiamo a quella che l'Autrice chiama la "fascistizzazione del personale coloniale" che viene selezionato in base a competenze professionali maturate in madrepatria. 4) In seguito, dopo la conquista dell'Etiopia, molti ufficiali dell'esercito impegnati nella campagna militare entrano nell'amministrazione, che viene progressivamente militarizzata. 5) La disfatta, l'abbandono della colonia e la resa dei conti finale ben descritta nelle belle pagine che Giorgi dedica al processo di epurazione (a partire dal 1946), che fece giustizia dei funzionari compromessi con il regime e che si concluse malinconicamente, nel modo consueto, all'italiana, come in un racconto di Vitaliano Brancati (*Il vecchio con gli stivali*). 6) Infine la nuova burocrazia repubblicana che, nonostante la perdita delle colonie, realizza – scrive l'Autrice – quella "continuità di uomini e strutture" anch'essa tipicamente italiana.

Nell'ultimo periodo (immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale) la storiografia italiana produsse rozzhi tentativi di autoassoluzione e di riabilitazione dei protagonisti dell'epopea coloniale. Il migliore esempio di quest'opera di mistificazione è costituito, come è noto, dai volumi *L'Italia in Africa*, curati dal Comitato per la documentazione dell'opera dell'Italia in Africa, costituito nel 1952, sotto il patrocinio del ministero degli Affari Esteri. Gli uomini legati a tale impresa, ex funzionari coloniali e storici filocolonialisti, "sequestrarono" per anni i documenti (e spesso li manomisero o persero), con notevoli danni per la successiva ricerca storica.

Fatta eccezione per alcuni volumi consistenti nella raccolta di documenti (penso a quelli curati da Carlo Giglio), l'opera risentì di un'impostazione storiografica di parte, e contribuì non poco a costruire l'immagine agiografica che ben conosciamo, quella di un colonialismo italiano "buono", meritevole di apprezzamento per una sua presunta diversità.

I.R.

Stefano GIUBBONI

Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo

Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 344
ISBN 9788815234551, Euro 22

Giubboni affronta un nodo

problematico di grande attualità: la ridefinizione dei confini della solidarietà sociale in Europa. Il perimetro dei nuovi confini della solidarietà viene sostanzialmente tracciato dalla giurisprudenza creativa della Corte di giustizia. È in atto un fenomeno di deterritorializzazione del *welfare state* che rischia di andare al di là delle intenzioni integrazioniste dei giudici di Lussemburgo innescando fenomeni di integrazione sociale negativa. La Corte si muove entro la prospettiva dei diritti del singolo, un approccio individualistico al quale sfugge la dimensione necessariamente collettiva della solidarietà. Le generose interpretazioni della Corte traghettano verso un diverso paradigma della solidarietà: dall'*homo oeconomicus* all'*homo civitatis* non condizionato dallo status funzionale di cittadino economicamente attivo. Un «attivismo giudiziale» che fa leva sulla interpretazione creativa delle disposizioni relative al principio di cittadinanza e fa emergere un nuovo paradigma di solidarietà sociale proiettato su scala europea. Un modello tendenzialmente universale che sopprime la relazione tra diritti e doveri e il vincolo di reciprocità che dovrebbe sostenere la redistribuzione.

Sebbene in un'ottica di potenziamento del coordinamento e della diretta attività redistributiva dell'Unione, rimane per l'A.

necessario il radicamento territoriale nello Stato nazionale. Una strategia integrativa che, preservando la ricchezza dei modelli nazionali di Stato sociale, garantirebbe forme di controllo politico-democratico sui processi distributivi. Il fenomeno della giurisprudenzializzazione mette in luce le fragilità dell'Unione e la urgente necessità di risposte politiche nuove.

M.S.

Paolo GROSSI
*Introduzione al Novecento
giuridico*

Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 138
ISBN 9788842098270, Euro 18

Sei saggi (1. *Novecento giuridico: un secolo post-moderno*; 2. *Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni della prolusione pisana di Santi Romano)*; 3. *Crisi del diritto, oggi?*; 4. *Universalismo e particolarismo nel diritto*; 5. *Ordine/compattezza/complessità. La funzione inventiva del giurista, ieri ed oggi*; 6. *L'identità del giurista, oggi*) compongono l'ultimo volume di Paolo Grossi. Si tratta di lezioni e discorsi pubblici, pronunciati nel corso di un anno (tra il 2010 e il 2011), sul Novecento giuridico, «un tempo – precisa lo stesso autore – solcato da una dinamica profonda, ricco di origini e di germinazioni, ricco di itinerari, straordinariamente complesso rispetto alle linee semplici del solido e compatto edificio del diritto moderno».

Una riflessione che, attraverso prospettive diverse ed integrazioni, muove da domande, trova alcune risposte senza nascondere con semplificazioni artificiose la complessità di un secolo pieno di grandi cambiamenti. Dalla lezione traspare un invito ad un sano ottimismo: impegnarsi nel futuro, riscoprire l'identità del giurista, guardare alla 'crisi' come ad una trasformazione di un diritto vivo e vegeto che vuole uscire dalle maglie in cui è stato imprigionato. Nobile scopo di queste pagine è «un contributo ad una affinata coscienza critica».

G.M.

H

Hasso HOFMANN
*La libertà nello Stato moderno.
Saggi di dottrina della
Costituzione*

a cura di Agostino Carrino

Napoli, Guida, 2009, pp. 171
ISBN 9788860426734, Euro 14

Sin da *Legittimità contro legalità*, opera con cui esordì nel 1964, il nome di Hasso Hofmann è indissolubilmente legato a quello di Carl Schmitt e ad un approccio storico-concettuale al tema della legittimità, intesa come snodo fondamentale della filosofia politica e del diritto. L'attenzione alla dimensione storica nella "dottrina dello Stato" di tradizione tardoottocentesca,

come anche nella sua erede odierna, la "dottrina della costituzione", è confermata nei saggi inclusi nella presente raccolta, la cui non semplice traduzione è stata curata in modo ammirevole da Agostino Carrino. Prendendo avvio da angolature diverse, i sei saggi conducono il lettore con mano sicura lungo le tappe principali della «nascita, sviluppo e crisi» dei concetti di Stato e costituzione, dalla genesi del pensiero scolastico-legistico-canonistico di Tommaso, Marsilio e Bartolo, passando per il momento cruciale della costituzione francese del 1791, fino alla sfida posta dal costituzionalismo del presente: non più nazionale, bensì europeo, e corrispondente alle nuove esigenze e aspettative emerse dalle profonde trasformazioni sociali a cui stiamo assistendo. Lungo questo percorso, Hofmann non perde l'occasione di ricordarci la rilevanza del passaggio concettuale avvenuto con l'astrazione del lemma "costituzione" compiuta da Emerich de Vattel. Ne *Il diritto internazionale ovvero i principi del diritto naturale* pubblicato dal giurista svizzero nel 1758, le diverse *leges fundamentales* dei regni europei furono poste in reciproco rapporto per trarne un complesso di principi indicati come «la costituzione», termine definito come «l'enunciazione dell'ordine secondo cui una nazione si prefigge di

voler lavorare in comune», o anche come «il progetto della nazione per aspirare alla felicità».

R.C.

L

Andrea LANZA
*All'abolizione del proletariato! Il
discorso socialista fraterno-
ritario.*
Parigi 1839-1847

Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 285
ISBN 9788856827866, Euro 32

Andrea Lanza propone una rilettura del «socialismo repubblicano» che si sviluppò nel decennio che precedette la rivoluzione del 1848. Lo studio è condotto sui testi degli esponenti più noti (Leroux, Buchez, Blanc, Cabet, Proudhon) e su opuscoli e periodici della stampa operaia. L'autore evidenzia una sottostante "logica discorsiva" che accomuna questi autori, coniando l'etichetta di socialisti "fraternitari", espressione praticamente assente dalle fonti dell'epoca, ma che permette di sottolineare l'importanza cruciale della "fratellanza" per questo modo di pensare la società. Il testo propone un'analisi delle risposte che i "socialisti fraternitari" diedero al problema aperto dalla fine dell'*ancien régime*: su che basi fondare una società dopo le Rivoluzioni del 1789 e del 1793? Come conciliare la pratica di diritti individuali con un principio di unità

sociale? O l'eguaglianza con la singolarità? Gli autori presi in esame lavorano sull'idea di una società che realizza una "naturale" armonia, nella forma di una "repubblica" che pratica una democrazia immediata. Lo Stato è riassorbito nel corpo sociale, che si regola sulla base di un interesse generale riconosciuto da tutti come tale; si realizza così una "unione delle classi" su basi egualitarie e consensuali, capace di preservare la varietà nell'unità. L'obiettivo di Lanza è la storizzazione dell'oggetto del suo studio: questo socialismo è un modo di pensare la politica e la società che trova un senso, con le sue tensioni e contraddizioni, all'interno di una specifica configurazione storica, l'ultimo decennio della Monarchia di luglio; nello spazio concreto della Parigi degli anni '40, il cui tessuto urbano è sollecitato dalle trasformazioni dell'organizzazione sociale e produttiva; in consonanza con la riflessione in corso nelle scienze naturali. Un'altra questione è la lettura del 1848 che, in conclusione, Lanza indica come il momento di una rottura completa: dopo i mesi rivoluzionari, e la repressione di giugno, il modo di pensare la società e il mondo elaborato nella prima metà del secolo non sarà più possibile.

A.A.

Harold Joseph LASKI, Charles
BORGEAUD, Ferdinand
LARNAUDE, Gaetano MOSCA,
Moritz Julius BONN

*L'evoluzione attuale del regime
rappresentativo.*

*Cinque risposte a un'inchiesta
dell'Union Interparlementaire*

a cura di Cristina Cassina

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 152
ISBN 9788815150431, Euro 15

Il volume riproduce integralmente, per la prima volta in lingua italiana, i contributi con cui cinque eminenti studiosi di diritto pubblico e costituzionale affrontarono, su sollecitazione dell'*Union Interparlementaire*, i problemi connessi all'«evoluzione del regime rappresentativo» nella cruciale congiuntura storica degli anni venti del Novecento. Benché il mandato loro conferito vertesse appunto sull'«evoluzione» e non esplicitamente sulla «crisi» dell'istituto parlamentare, dall'esame complessivo dei testi si ricava l'impressione di cinque studiosi che si affollano come altrettanti medici attorno al capezzale di un grave infermo, talora reticenti sulla diagnosi, spesso incerti sulla terapia e qualche volta addirittura scettici sull'utilità di somministrarla.

Laski traccia il lucido ritratto della sofferenza di un regime rappresentativo che patisce la crescente complessità, irta di specialismi e tecnicismi, insita nel "mestiere del parlamentare", oltre che il

protagonismo dell'esecutivo e la ormai preponderante rilevanza dell'elemento economico. Per ovviare a tali difficoltà, egli propone rimedi orientati all'efficienza decisionale e al raccordo fra esecutivo e legislativo, con il ricorso a procedure di *public hearing* e a misure dirette all'elevazione culturale dei cittadini. Larnaude, di fronte alle difficoltà dei regimi parlamentari nel valicare il muro della contingenza per impostare politiche di lungo periodo, trova invece rifugio in istanze organicistiche, proponendo di introdurre la rappresentanza di «altri elementi rispetto agli individui investiti del diritto del voto» — come l'elemento intellettuale, quello agricolo, quello commerciale, quello industriale. Borgeaud punta piuttosto sull'introduzione di correttivi quali l'istituto referendario, aprendo di fatto la strada alla «quadratura del cerchio» che nel 1931 Carré de Malberg tenterà, combinando rappresentanza tradizionale, referendum e iniziativa popolare. Bonn, con accenti talora amari, dipinge il parlamentarismo come un mito invecchiato, di cui resta soltanto il frutto reale e concreto, costellato di difetti e imperfezioni ma, a conti fatti, preferibile ad altri sistemi e comunque ancora accreditabile di residui margini di perfeffibilità. Mosca, infine, nel suo contributo, pur seguitando a guardare alla democrazia co-

me a un pericolo da scongiurare, esplicitamente sancisce il suo distacco, già prefigurato in altri scritti, da quella «vivacità giovanile» con cui aveva «attacca[to] a fondo il regime parlamentare» italiano. Una «vivacità», la sua, dismessa appena in tempo per l'estremo saluto: il 1928 — l'anno in cui esce la *brochure* con i saggi dei cinque studiosi — segna infatti il varo della riforma elettorale in senso plebiscitario fortemente voluta da Mussolini.

D.C.

Cesare LOMBROSO
*L'uomo delinquente studiato
in rapporto all'antropologia,
alla medicina legale ed alle
discipline carcerarie*

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 437
ISBN 9788815234124, Euro 33

La casa editrice Il Mulino ha di recente deciso di ripubblicare la prima edizione (quella del 1876) dell'*Uomo delinquente* di Cesare Lombroso. L'operazione editoriale deve essere salutata con favore sia da parte degli studiosi che si interessano dell'argomento (perché questa edizione non è di facilissima reperibilità e non ne erano state fatte, sino ad oggi, ristampe), sia da parte del fruitore "ingenuo" che potrà dilettarsi nella lettura di un testo capace di affascinare e divertire tanto quanto un romanzo.

La descrizione dei contenuti dell'opera appare, in questo contesto, superflua, essendo troppo note le linee

generali della teoria dell'uomo delinquente sviluppate nell'*opus magnum* dello psichiatra veronese. Va invece segnalata la *Prefazione* al libro nella quale Dario Melossi, tra l'altro, sottolinea il rinnovato interesse che per le teorie lombrosiane si è di recente manifestato non solo in ambito storico, ma anche criminologico. Così come va segnalata l'*Introduzione* nella quale Lucia Rodler (curatrice dell'opera), con un certo grado di originalità, decide di presentare *L'uomo delinquente* utilizzando il modello della retorica antica. L'opera, in altre parole, viene analizzata dall'autrice attraverso le forme dell'*inventio*, della *dispositio*, dell'*elocutio*, della memoria e dell'*actio*. Forme utilizzate, all'origine, per il genere letterario giudiziario e deliberativo.

P.M.

Marta LORENTE, José María PORTILLO (dirs.)
*El momento gaditano. La
Constitución en el orbe
hispanico (1808-1826)*

Collección bicentenario de las cortes de
Cádiz, Madrid, Cortes generales, 2011,
pp. 447
ISBN 9788479434250, Euro 15

Pur non mancando nella letteratura più e meno recente opere interpretative di rilievo in relazione all'impatto della Costituzione di Cadice nel costituzionalismo moderno, quella qui presentata — che ha vinto il premio per la mi-

gliore ricerca bandito dalle *Cortes generales* spagnole in occasione del bicentenario della Costituzione di Cadice (1812) – ha l'indubbio merito di segnalare agli studiosi di storia costituzionale il significato del *momento gaditano*. Il periodo preso in considerazione è grosso modo quello che va dallo Statuto di Bayona fino agli inizi degli anni Venti con le costituzioni dell'Atlantico ispanico; l'approccio interpretativo seguito, è quello segnato a suo tempo da Tomás y Valiente, che ne sottolineò il carattere dualistico: da un lato la costituzione gaditana fa parte del costituzionalismo rivoluzionario perché si fondava su un concetto di sovranità nazionale, dall'altro essa si presenta nel solco della continuità con la tradizione storico-giuridica spagnola, soprattutto se si guarda al discorso preliminare.

Sicuramente, l'idea di procedere a una sorta di rigenerazione della monarchia attraverso la costituzione era emersa dopo che lo Statuto di Bayona aveva trovato una soluzione alla crisi dinastica in atto. Accanto al carattere tradizionale dei corpi costituenti che riflettevano la struttura di antico regime, si collocava una tensione fondata non tanto sul tipo di mandato imperativo o rappresentativo dei deputati delle *Cortes*, ma sulla qualità decisiva o consultiva del voto. L'opera ripercorre, tra l'altro, le scelte semantiche e il lin-

guaggio costituzionale dell'esperienza gaditana, come nel caso della proliferazione del ricorso al giuramento alla costituzione gaditana di tutti i corpi della nazione spagnola, legato alla religione cattolica e funzionale a garantire il rispetto del nuovo ordine costituzionale. Esso trovava la sua origine proprio nel contestato Statuto di Bayona e viene descritto come uno dei caratteri principali, basici, del costituzionalismo ispanico.

Nell'opera si cercano inoltre le ragioni della risonanza internazionale del *momento gaditano* che fu alla base del primo costituzionalismo latinoamericano-repubblicano e com'è noto all'origine delle rivolte degli anni Venti in Italia. Volutamente, il libro non risolve la *vexata* – e forse poco utile – *quaestio* se la costituzione gaditana sia stata o meno una costituzione moderna. Rischiando l'ossimoro, si trattò probabilmente di una rivoluzione moderata dal compromesso.

C.L.

M

Fernando MARTÍNEZ PÉREZ (ed.)
*Constitución en Cortes. El debate
constituyente 1811-1812*

Madrid, UAM Ediciones, 2011, pp. 1139
ISBN 9788483442036, Euro 50

Come annunciato dall'introduzione di Martínez Pérez, la

poderosa opera *Constitución en Cortes. El debate constituyente 1811-1812*, realizzata in occasione del bicentenario della costituzione, riproduce interamente il dibattito costituyente relativo al progetto costituzionale gaditano utilizzando il *Diario de las discusiones y actas de las Cortes*, Cádiz, Imprenta Real, 1811 (voll. VIII-IX), 1812 (voll. X-XII) e gli atti delle Sessioni Segrete confrontandoli con la «normalizada» contenuta nel *Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias* (Madrid 1870). La costituzione di Cadice – entrata sin dall'inizio nel mito – è stata oggetto di varie letture funzionali prima al nazionalismo e poi a quelle correnti del costituzionalismo odierno che tendono ad interpretarla vedendo in essa l'origine delle istituzioni e dei meccanismi dell'attuale sistema costituzionale spagnolo. La pubblicazione del volume pare utile anche per riportare la costituzione gaditana alla sua esatta dimensione.

La Costituzione di Cadice fu l'esito del lavoro della *Comisión de Constitución* delle Corti generali e straordinarie, in un momento significativo, in cui la nazione combatteva contro *el mayor de los tyranos*, il poderoso esercito imperiale cui si opponeva la guerriglia spagnola, voluto dai *liberales* che lo intesero come un progetto politico «básicamente anti-despótico».

Non si trattava, com'è no-

to, della prima costituzione spagnola, ma sicuramente in questi termini veniva proposta dalla Commissione e dai deputati delle Corti, riunitisi prima nell'Isola di León e poi a Cádiz. Sin dalle prime pagine dell'intenso dibattito che accompagnò la Costituzione, articolo per articolo, emergono le ragioni di alcune scelte: come quella di nazione spagnola cattolica intesa come l'insieme di tutti gli spagnoli di entrambi gli emisferi, quella di nozione di spagnolo, che viene specificata fino a già dare l'idea delle differenze tra soggetti come elemento base per l'edificazione della nozione di diritto individuale, di cittadinanza, ecc. Una lettura intensa, da far con gli 'occhiali' forniti dall'autore che la introduce, sapendo che l'ordine pensato da questa costituzione e che emerge dai dibattiti era fondato sulla tradizione e dunque sul carattere giurisdizionale di essa.

C.L.

Francisco MUÑOZ CONDE,
Thomas VORMBAUM (Hrsg.)
*Transformation von Diktaturen
in Demokratien und
Aufarbeitung der Vergangenheit*
Humboldt-Kolleg an der Universidad
Pablo de Olavide Sevilla, 7-9 Februar
2008

Berlin-New York, de Gruyter, 2010,
pp. 303
ISBN 9783110247961, Euro 54,95

Nella formidabile collana *Juristische Zeitgeschichte* curata da Thomas Vormbaum, sono

usciti nel 2010 gli atti di un bel convegno svoltosi a Siviglia. Gli studi sul tema della trasformazione, della transizione dai regimi dittatoriali ai sistemi democratici hanno conosciuto nell'ultimo ventennio un grande sviluppo. In genere si tende a mettere in primo piano la dimensione politica, quella economica o ancora il profilo sociologico. Ma anche l'elaborazione giuridica riveste un peso rilevante, talvolta destinato a durare in profondità per molti decenni. In tal senso possiamo ricordare casi molto significativi come quello italiano che, nel passaggio alla democrazia dopo il fascismo, ha lasciato sopravvivere strutture fondamentali dell'ordinamento precedente, come i codici penale e di procedura penale. Il volume raccoglie le esperienze di Italia, Germania, Spagna, Argentina e Cile. Il tema della transizione è strettamente legato a quello della "memoria", in maniera complessa e non di rado contraddittoria. Per fondare un nuovo ordine bisogna anche poter "dimenticare" (amnistie), ma la democrazia, senza memoria, rischia di non avere radici. Dimenticare e ricordare: due registri fondamentali che si contaminano a vicenda. Bisogna punire senza pietà, oppure, come nel caso paradigmatico del Sudafrica, si può ricostruire uno spirito di "verità" che si fonda sull'ammissione delle colpe, sulla loro elaborazione collet-

tiva, ricercando nel concetto antropologico di *ubuntu* una strada per ricordare nel 'perdono'? E le amnistie non sono, in diverse esperienze, il frutto di un compromesso tra il regime dittatoriale in agonia e la nascente democrazia?

Ma l'elaborazione giuridica è colta anche in un'altra dimensione, ovvero ciò che deriva dall'elaborazione del passato attraverso il terrorismo in Italia, Germania e Spagna.

Il volume, di grande interesse, offre importanti spunti di riflessione, in una vera prospettiva comparata.

L.L.

Emilia MUSUMECI
*Cesare Lombroso e le
neuroscienze: un parricidio
mancato. Devianza, libero
arbitrio, imputabilità tra
antiche chimere ed inediti
scenari*

Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 206
ISBN 9788856847840, Euro 27

I rapidi progressi raggiunti dalle neuroscienze stanno iniziando a incrociare, in maniera sempre più consistente, il discorso giuridico. Di recente anche nelle aule di giustizia italiane le tecniche di *neuroimaging* e le analisi di genetica comportamentale sono state utilizzate (anche se in un numero limitatissimo di casi) per valutare la capacità di intendere e di volere degli imputati. Di questa intersezione si è accorta Emilia Musumeci, la quale ha pubblicato sul tema

un'interessante ed originale monografia.

Il lavoro di Emilia Musumeci si muove su due piani che si sviluppano parallelamente. Da una parte, infatti, l'analisi dell'autrice mira a focalizzare le origini storiche di questo tipo di riflessioni e ricerche. In tale prospettiva vengono presentate le posizioni che si svilupparono negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo attorno al problema della predestinazione al crimine e del libero arbitrio (ed in questo contesto, *ça va sans dire*, un ruolo centrale viene assegnato alla teoria lombrosiana dell'uomo delinquente, cui sono dedicati i primi due capitoli del libro). L'altro versante dello studio si dipana attorno a questioni di strettissima attualità scientifica. Come appena detto, infatti, le nuove scoperte effettuate in ambito neuroscientifico sembrano aver riaperto il dibattito – rimasto oramai da più di un secolo discretamente in ombra – attorno al tema della capacità di autodeterminazione individuale e a quello, strettamente collegato, della responsabilità morale per le azioni compiute. Gli esperimenti condotti da ricercatori come Antonio Damasio, Benjamin Libet e John-Dylan Haynes, a giudizio di una parte della comunità scientifica, sono riusciti se non proprio a dimostrare l'inesistenza di una volontà cosciente artefice delle decisioni di ciascun sogget-

to, almeno a falsificare l'osservazione di senso comune in base alla quale le persone sono libere di scegliere, consapevolmente, se tenere o meno un determinato comportamento.

Da questo punto di vista era quasi inevitabile che l'uso di nuove tecniche di studio del cervello umano, combinate con ipotesi di tipo deterministico circa l'agire degli individui avesse qualche ripercussione anche nell'ambito delle aule di giustizia. Emilia Musumeci riporta, a questo proposito, due recenti giudizi penali (uno svoltosi presso la Corte d'assise d'appello di Trieste nel 2009 e l'altro del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como nel 2011) nei quali, pionieristicamente, in Italia sono state utilizzate, per valutare la capacità di intendere e di volere degli imputati, tecniche di neuroimmagine e profili genetici. La stampa nazionale ed internazionale, sottolinea l'autrice, ha dato grande risalto a questi casi giudiziari, parlando (a sproposito) della scoperta di un gene killer. In realtà, come hanno sottolineato i due neuroscienziati (Giuseppe Sartori e Pietro Pietrini) chiamati a stilare una perizia psichiatrica in ambedue le vicende giudiziarie, l'uso di queste nuove tecniche per valutare la capacità di intendere e di volere di un imputato non ha niente di rivoluzionario, innestandosi su una diagnosi di disagio psichico già formu-

lata attraverso i tradizionali test clinici.

I due piani della ricerca (storico e d'attualità) condotta da Emilia Musumeci trovano spesso punti di intersezione. Ma in fondo, l'utilità di questo tipo di lavori è proprio quella di agevolare la riflessione attuale su temi scottanti, mostrando come alcuni nodi problematici (al di là della validità delle ipotesi scientifiche di partenza) sono stati ampiamente dibattuti in epoche passate. E di queste riflessioni anche la discussione odierna potrebbe utilmente giovare.

P.M.

P

Giacomo PACE GRAVINA

(a cura di)

Il "giureconsulto della politica".

Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico

Macerata, eum, 2011, pp. 262

ISBN 9788860562913, Euro 14

Il volume curato da Giacomo Pace per i tipi Eum è il felice esempio di come gli eventi celebrativi possano costituire importanti occasioni di riflessione. Angelo Majorana, giurista di una importante famiglia siciliana, viene ricordato soprattutto nella veste di ministro per la legge sulla conversione della rendita che portò ad un effettivo risanamento del bilancio pubblico. L'abile azione del ministro,

un vero giureconsulto della politica, si deve alla particolare attenzione che M. riserva per le scienze sociali e alla originale visione del rapporto tra cittadino e Stato, tra la dimensione individuale e quella sociale. M. visse appieno la cultura positivistica dell'epoca e la fede nel progresso dell'umanità che come una spirale, si avvicina sempre più, senza mai raggiungerlo, all'asse del bene ovvero il temperamento delle ragioni del tutto e delle parti.

L'infatuazione della storiografia per la fase tedesca della dottrina giuridica italiana ha condotto ad una visione semplificata della giuspubblicistica di fine Ottocento. La 'riscoverta' di M. lascia intravedere un quadro ben più complesso di quegli anni. In un'epoca che «frantumava i tradizionali perimetri dei saperi» M. cercava una via realistica per realizzare lo stato giuridico. Lontano, ma non antitetico all'indirizzo tecnicistico orlandiano, M. considerava il diritto come fenomeno sociale e il diritto costituzionale in particolare una disciplina giuridica, ma sostanzialmente pratica e politica.

M.S.

Paolo PASSANITI

Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia

Milano, Giuffrè, 2011, pp. 662
ISBN 978881417234, Euro 67

Senza mai perdere il filo del discorso giuridico, il poderoso volume di Passaniti è una ricostruzione organica e strutturata del significato che l'istituto della famiglia ha assunto dall'antico regime ad oggi.

Il tomo si articola in nove capitoli che riescono con naturalezza a mantenere insieme a quello del diritto, il piano storico e quello sociologico con uno sguardo interdisciplinare indispensabile alla ricostruzione delle varie fasi del diritto di famiglia. Mai istituto più di quello familiare, in effetti, è stato esemplare per evidenziare la grande capacità performativa propria del diritto a partire dalla sua intima caratura 'sociale'. La continuità puramente terminologica e nominalistica lunghissima ha infatti nascosto (e forse nasconde ancora) il valore di un istituto che ha di volta in volta fatto da perno ad un ordine giuridico e sociale assai diverso.

La ricostruzione analitica (che inizia con «Una visione aerea della famiglia di antico regime»), tradisce il polimorfismo dell'istituto che definito e descritto dal diritto assume man mano che si addentra nella modernità un sempre più forte significato politico e pubblico, benché ci avverte l'A., «È del tutto fuorviante [...] applicare le categorie del diritto contemporaneo alle riflessioni settecentesche sulla famiglia, con il risultato di attribuire fasulle pagelle ai singoli avan-

zamenti normativi. La riforma della famiglia è dentro un ampio cambiamento [...] che non prefigura scenari rivoluzionari, ma è in grado di riscrivere, questo sì, le ragioni dell'ordine sociale. Emerge così un dato comune, mettendo insieme cose diverse, che valorizza la connessione famiglia-lavoro-proprietà nell'ordine sociale ridisegnato da Locke: una tensione volta all'affermazione di una famiglia biologica che sta tutta dentro una casa, organizzata da un capo che esercita le sue prerogative per formare i cittadini di domani [...]. In questo modello che è ancora teorico, la famiglia è in grado di smarcarsi da ogni soggezione con gli apparati familiari di provenienza tanto più il marito assume una supremazia formalizzata e riconosciuta. Questa concezione si incastra perfettamente nelle politiche anti-corporative e anti-nobiliari perseguite generalmente dai sovrani riformatori. Il nesso che lega la libertà di produzione e di commercio alla famiglia contratta e contrattualizzata è evidente almeno quanto quello esistente tra i grandi aggregati familiari e le concentrazioni patrimoniali e/o corporative. [è il soffio] di un vento storico destinato a diventare il clima sociale e ideologico dell'Ottocento borghese» (p. 109).

Con questa consapevolezza l'A. affronta «le contraddizioni dell'egualitarismo» (p. 134) nella vicenda rivoluzionaria e napoleonica d'oltralpe

(cap. II), per focalizzare poi l'esperienza italiana dai codici preunitari (cap. III) all'Unità (cap. IV). La successiva messa in evidenza del legame oramai strettissimo tra «Diritto di famiglia, questione femminile e questione sociale» in uno specifico capitolo (cap. V) manifesta come la tradizionale disparità giuridica femminile abbia depositato nella società italiana tutta una disuguaglianza prioritariamente legata all'ambito familiare, senza però dimenticare l'anticipazione "miracolosa" della donna giudice provvirale (pp. 309 ss.) nel contesto della legislazione sociale della fine del secolo.

Così se l'andare incontro all'inizio del XX viene colto come «La prima modernizzazione civile» (cap. VI) il «regime della famiglia» fascista si snoda intorno alla costruzione del nuovo Codice civile (cap. VII), «macchiato» pesantemente dalla legislazione razziale (pp. 471 ss.) e «smacchiato» dalla sua costituzionalizzazione.

Quest'ultimo è un momento di svolta epocale (che non può – ci pare, anche nel merito – non richiamare quello del giusnaturalismo lockeano di cui si è detto) che l'A. sceglie di descrivere dichiarando immediatamente già dal titolo del capitolo (VIII: *L'invenzione della società naturale fondata sul matrimonio*) il nodo gordiano da cui necessita partire. Quell'«invenzione» ha infatti pesantemente segnato la vicenda costituzionale italiana

della famiglia e quell'art. 29 fu frutto evidente di «una sorta di compromesso ideologico sublimato» (p. 503). «La lenta partenza dei diritti» (pp. 569 ss.) e il «mutamento sottraccia» (pp. 580 ss.) che nella società comunque si mosse dai primi anni dell'attuazione costituzionale servono, in fondo, solo a rendere definitivamente (nel cap. IX) la costruzione 'falzata *ab origine*' della famiglia democratica. Essa tarderà a venire nell'esperienza italiana, tutta legata alle dinamiche del "secolo lungo della famiglia" (ci viene da dire seguendo le suggestioni dell'A.) per la sopravvivenza di quelle incongruenze sostanziali che sono state superate solo con la caduta dell'adulterio – «un architrave» lo definisce l'A. (pp. 588 ss.) –, con l'introduzione del divorzio e strutturalmente con la Riforma legislativa del 1975. Contraddizioni democratiche purtroppo non ancora superate per le «nuove famiglie», almeno rispetto a «quell'autentico nodo indissolubile» (p. 504) che è il richiamo costituzionale al diritto naturale.

N.C.

Marco PASTORELLI
*L'opera giuridica di Massimo
Severo Giannini*
I. (1939-1950)

Milano, Giuffrè, 2012, pp. 332
ISBN 9788814173877, Euro 35

Non corre dietro alla moda di biografie celebrative di giuristi

e personaggi politici il volume dedicato alla figura di Massimo Severo Giannini, essendo lo studioso di diritto amministrativo tra i più esemplificativi ed importanti scienziati del secolo scorso nonché interprete acuto delle trasformazioni della sua epoca.

Nello specifico la monografia ricostruisce in quattro capitoli (Capitolo 1. *La prolusione sassarese del 1940, la riflessione sulla scienza amministrativistica e i primi studi sul diritto pubblico dell'economia*; Capitolo 2. *La teoria della discrezionalità tra principio di legalità e pluralità degli interessi pubblici*; Capitolo 3. *1945-1947. L'impegno politico e la progettazione costituzionale*; Capitolo 4. *Le 'lezioni' perugine del 1950 e la sistematizzazione di un decennio di studi*) l'opera giovanile di Giannini: il periodo dei primi studi, le intuizioni della giovinezza, la battaglia per il rinnovamento del metodo e il ripensamento del diritto amministrativo dopo gli anni '40. Cifra della riflessione del nostro giurista è – per usare le parole di Pastorelli – il tentativo di «ricomporre quel dissidio tra norma e fatto, tra legalità e giustizia, tra essere e dover essere, su cui tanto si era dibattuta la dottrina europea, mantenendo fermi i postulati del positivismo giuridico e della tradizione illuministica».

Revisione e rifondazione del diritto amministrativo passarono anche attraverso la

ricucitura tra sociologia e dogmatica, il ripensamento dei fini e della struttura dello Stato, gli studi sul procedimento e l'atto amministrativo, un nuovo sistema di diritto pubblico capace di rappresentare l'evoluzione e le nuove esigenze sociali.

G.M.

R

Isabella ROSONI

L'Aventino di Zanardelli

Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 190
ISBN 9788815133366, Euro 18

Il libro ricostruisce, con inappuntabile rigore, gli eventi che portarono al "passaggio dal liberalismo risorgimentale a quello democratico", individuando nel 3 aprile 1900 la data spartiacque fra due stagioni della storia d'Italia: da una parte, il modello autoritario del Governo Pelloux, "fondato sulla accentuazione dei poteri dell'esecutivo e della pubblica amministrazione"; dall'altra l'esperienza ministeriale Zanardelli-Giolitti, di ispirazione parlamentare e democratica, imperniata su "un sistema di mediazione degli interessi organizzati e sulla gestione dei provvedimenti di legislazione sociale".

Snodo ideale fra le due epoche è il succitato giorno, in cui, alla Camera, è calendarizzato il voto su pesanti modifica-

zioni regolamentari che costituiscono, di fatto, una aperta violazione delle prerogative del Parlamento, così come delineate dallo Statuto albertino. La reazione di Zanardelli, anziano esponente della Sinistra liberale, è lucida e tempestiva: dopo aver dichiarato il proprio dissenso abbandona l'aula, seguito dai suoi, per non legittimare, neppure con la sua mera presenza, un provvedimento patentemente incostituzionale.

Ventiquattro anni dopo quello di Zanardelli, un altro più noto Aventino segnerà la storia d'Italia; e il libro di Isabella Rosoni contiene tutti gli elementi indispensabili a comprendere le sorti profondamente diverse cui andarono incontro due iniziative politiche assimilabili nella loro dinamica ma, come ha ricordato Roberto Martucci, molto diverse nella loro concreta efficacia. Quella di Zanardelli, infatti, si inserisce in un contesto in cui una serie di importanti elementi – le pronunce della magistratura amministrativa e della Corte di Cassazione, l'approssimarsi delle elezioni, l'efficacia dell'azione ostruzionistica dell'opposizione, la fragilità dell'esecutivo, le tensioni politiche e sociali nel Paese – convergono nel configurare una situazione di particolare delicatezza, in cui una scelta di rottura, quale l'abbandono dell'aula da parte di un terzo dei deputati, è in grado di certificare definiti-

vamente e incontrovertibilmente le insanabili patologie dell'azione del Governo.

Quello di Zanardelli non è dunque, come sarà l'Aventino del 1924, un gesto di protesta morale esplicitamente rivendicato come tale, ma si configura piuttosto come un'iniziativa squisitamente politica, un atto di coraggio che, disdegnando l'azzardo, si fonda al contrario su un preciso e ragionato calcolo. Una constatazione, questa, che induce a rivedere al rialzo la personalità di un uomo politico che, nella sua estrema vecchiaia, seppe imprimere a un regime avviato verso uno sbocco autoritario una spinta opposta e decisiva.

D.C.

S

Giovanna SCIUTO

L'interdizione giudiziale e le logiche del Code civil. "I buoni costumi, lo spirito pubblico, la forza dell'anima"

Roma, Bonanno, 2011, pp. 237
ISBN 9788877968401, Euro 19

L'Autrice presenta l'interdizione giudiziale nelle trasformazioni semantiche che, passando per i progetti precedenti, l'hanno caratterizzata nella logica del *Code Napoléon*, dove riecheggiano i materiali romani utilizzati dal discorso borghese.

L'analisi del senso dell'istituto è particolarmente fe-

conda sia perché coglie uno dei profili di perdita di centralità assoluta che i giuristi subirono a partire dall'età moderna, sia perché il valore della interdizione giudiziale nella spinta uniformante del diritto uguale, la evidenza come sintomatica della diversità dai nuovi valori conformi al progetto borghese di sviluppo sociale, civile, economico.

Nell'età moderna la comunità giuridica, il cui giudizio di valore era fin lì stato l'unico capace di definire l'insufficienza mentale (in senso ben ampio) e con essa i destinatari dell'interdizione, perde un poco della sua centralità anche per l'incontro con la medicina che sempre più avanza critiche contro quella impostazione. Tanto che, sottolinea l'A., solo dalla metà del XVII secolo si hanno le prime aperture dei giuristi almeno in ambito civile (p. 35). Tuttavia, sostanzialmente fino al Codice, la mancanza di principi uniformi a guidare le prassi giudiziali si scorge chiaramente nella disamina delle fonti dottrinali e giurisprudenziali (p. 57). Così, quando il Terzo stato realizzò finalmente la normativa per stabilizzare i suoi privilegi (dopo aver abbattuto quelli nobiliari ed ecclesiastici) «alla riforma del diritto, e in particolare alla redazione del codice, era anzitutto legata la speranza di *epurare* i costumi: ci si attendeva, infatti, che la nuova legislazione civile rendesse più

facile guidare la condotta dei cittadini. E se la legge si proponeva di rendere l'uomo migliore, il suo fine ultimo non poteva che essere il conseguimento del benessere pubblico, presupposto e conseguenza del *bonheur individuel*» (p. 58). L'articolato di questa nuova morale laica però passò per la centralità del nesso libertà (autonomia individuale)-proprietà-contratto cosicché «Non si poteva permettere a una "marginalità improduttiva», fatta di folli, donne, vecchi, disoccupati, *deboli* in generale di cui la produzione non aveva bisogno, di circolare liberamente: la società civile era costretta a difendersene, perché il buon andamento del lavoro e degli scambi non subissero intoppi» (p. 65). In questa nuova logica, secondo il modello del padre «"econo-mo e saggio"», vera e propria incarnazione della ragione e per questo capo – assoluto e indiscusso – della famiglia, anche lo Stato doveva occuparsi dell'ordine della società e dei suoi membri, proteggendo i 'folli' dalla loro stessa condotta, ma anche garantendo i terzi da eventuali danni.

Attorno alla follia, quale generico presupposto per l'interdizione, si coagulano interessi del tutto nuovi (patrimoniali, familiari, individuali certo, ma anche sempre più collettivi) ed emergono le contraddizioni, ma anche lo scopo profondo della tutela tributata,

per esempio, al folle prodigo. «Come definire e identificare le dissipazioni e distinguerle dalle liberalità»? e tuttavia, come può la collettività non tenere in debito conto che si sarebbe dovuta fare carico essa stessa di chiunque fosse caduto in rovina, anche se per causa dei suoi sperperi? (p. 67).

Tuttavia, a codice chiuso e vigente, la medicina aveva già dato contorni definiti alla nozione di follia ma prescindendo da quelli la Scuola dell'ese-gesi rimase 'impigliata' nella tripartizione del codice (*ibécillité, démence, fureur*) (p. 144), fino a quando la legge, nel 1968, riformandolo, imporrà che presupposto necessario alla dichiarazione di interdizione sia l'accertamento medico, cogliendo il definitivo spostamento del *focus* sul procedimento e sulla tutela del malato (p. 208).

N.C.

Maria Julia Solla Sastre
*La discreta práctica de la
disciplina.*

*La construcción de las categorías
de la responsabilidad judicial en
España (1834-1870)*

Madrid, Congreso de los Diputados,
2011, pp. 716
ISBN 9788479434069, Euro 25

Attraverso la combinazione di fonti d'archivio, dottrinali e legislative, il volume ricostruisce la moderna categoria della responsabilità disciplinare del giudice nell'ordine costituzionale spagnolo. L'arco cronolo-

gico dell'indagine è delimitato da due testi normativi: la carta ottriata denominata *Estatuto Real* del 1834 e la *Ley provisio-nal organica del Poder Judicial* del 1870. In questi anni la strategia ministeriale, discreta e sotterranea, porterà ad una spoliazione dei poteri di auto-controllo della magistratura a vantaggio del potere disciplinare del Ministro.

Dunque, l'origine della moderna responsabilità disciplinare presupponeva quello di apparato amministrativo gerarchizzato e di un Ministro di Grazia e Giustizia collocato al vertice del potere giudiziario. Il nuovo controllo si baserà su un procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e una tipizzazione delle fattispecie illecite. Obbligo di motivazione della sentenza per il controllo istituzionale, burocratizzazione della carica e poteri di nomina, trasferimento, funzionamento e sanzione in capo al Ministro saranno alcuni dei fattori che determineranno la nuova dimensione del giudice.

Ecco che la discreta pratica – a cui fa riferimento il titolo del volume – è la pratica istituzionale che contribuirà alla costruzione della moderna responsabilità del giudice nello Stato liberale. Il modello costituzionale di giudice – ci suggerisce la storica spagnola – non dipenderà esclusivamente dalle norme di rango costituzionale che disciplinavano la materia ma anche dalla legge, regolamenti e soprattutto dalla

prassi infracostituzionale e infraleale.

G.M.

Michael STOLLEIS
*Geschichte des öffentlichen
Rechts in Deutschland.
Vierter Band, Staats- und
Verwaltungsrechtswissenschaft
in West und Ost, 1945-1990*

München, Verlag C.H. Beck, 2012, pp. 720
ISBN 9783406632037, Euro 55

Con questo quarto volume, Michael Stolleis, Maestro della storia giuridica tedesca ed europea, mette la parola fine alla sua monumentale storia del diritto pubblico in Germania, un'opera che non ha eguali nel panorama internazionale degli studi in ambito costituzionale e giuspubblicistico. Come è noto, questa Storia di Stolleis è un grande disegno intellettuale che ripercorre la storia delle fondazioni e dello sviluppo di una scienza tedesca che, a partire dall'età moderna, ha offerto un contributo straordinario alla cultura giuridica e politica occidentale. Nel suo *Nachwort*, l'autore rileva la difficoltà di affrontare la storia contemporanea sia sul piano metodologico che su quello delle fonti. Questo quarto volume è, infatti, la storia della complessa transizione dal totalitarismo alla democrazia, è la storia di una integrale rifondazione, ma è anche la storia di "due Stati", della divaricazione di culture e di modi di concepire il diritto pubblico.

Come nei precedenti volumi, l'autore riesce ad intrecciare, con grande efficacia, una pluralità di piani: la dimensione istituzionale, la dottrina giuridica, i luoghi di formazione della cultura, gli sviluppi normativi, le innovazioni.

Da segnalare, infine, il *Rückblick* con il quale Stolleis chiude il volume. In esso ripercorre, rapidamente, alcuni snodi della storia del diritto pubblico al termine del suo lungo viaggio, cogliendone alcuni tratti di lunga durata e interrogandosi sui rapporti in atto con i fenomeni di europeizzazione e di globalizzazione.

L.L.

V

Ermanno VITALE
*Difendersi dal potere. Per una
resistenza costituzionale*

Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. XIV-128
ISBN 9788842092704, Euro 16

Le considerazioni dell'autore che alcuni poteri sociali diventino forti al punto da essere considerati "costituzionalmente immuni" lo spingono all'elaborazione della nozione di «resistenza costituzionale»: espressione questa da intendersi come una presa sul serio della Costituzione, il suo pieno rispetto nel tentativo di portarla a compimento nell'ordinamento giuridico e nell'organizzazione

sociale, nonché resistere ai tentativi di modificarla in peggio o di distruggerla.

Ma a quale tipo di potere oggi sarebbe lecito o opportuno resistere? La tipologia moderna delle forme di potere è fondata sulla distinzione tra potere politico, economico, ideologico. Ma mentre nella storia del pensiero politico si è molto riflettuto riguardo alla resistenza al potere politico, troppo poco ci si è posti il problema della resistenza al potere economico e a quello ideologico. Eppure, è sufficiente resistere al potere politico se questo è a sua volta condizionato o dominato dai poteri economico e ideologico? Oppure occorre pensare a come opporre resistenza anche direttamente a questi due ultimi poteri?

Altro interrogativo è quello attinente alle modalità di resistenza. La tradizionale divisione colloca da un lato la resistenza passiva, il rifiuto dell'obbedienza che comprende l'accettazione di tutte le sue conseguenze, e dall'altro la resistenza attiva, l'azione violenta intesa a rovesciare il detentore del potere politico. A ciò si oppongono le forme di resistenza parziale (risalenti alla metà del 1800), che intendono indurre un regime a rettificare aspetti salienti della sua struttura istituzionale, della sua condotta o del suo programma politico. Uno tra questi mezzi passivi sono i «repertori della protesta», che vanno dalla

prudente raccolta di firme alla disobbedienza civile antagonistica. Si incontra qui la questione decisiva dell'uso della violenza o, al contrario, della riduzione al minimo della violenza che può essere legittimo usare nell'esercizio del diritto di resistenza. Nell'affrontare tale questione non possono ignorarsi – conclude l'autore – i metodi di lotta non violenta, intesi alla riduzione al minimo della violenza, che Gandhi ci lasciò in eredità.

A.A.

